



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

Roma, 27 Aprile 2017

Ruolo: 002/17

A MEZZO MAIL

Egr. Sig.
MIMMOCCHI Mirco
mirco.mimmocchi@libero.it

Egr. Sig.
MARCELLI Germano
claudia7638@hotmail.it

Egr. Sig.
SATTA Alessio
sattaalessio@yahoo.it

Egr. Sig.
PORCU Manuel
manuelporcu93@live.it

Egr. Sig.
ERCEGOVIC Giuseppe
g.ercegovic@yahoo.it

Egr. Sig.
FOIS Gianpasquale
magnesina@libero.it

Egr. Sig.
MANIEZZI Luca
lucalmz@libero.it

Egr. Sig.
Avv. Massimiliano CAPUZI
febbredacavallo@hotmail.com

P.C.

Egr. Sig.
Walter SCARINCI
(Unione Nazionale Fantini)
Walter.Scarinci@eni.com



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I ISTANZA

Oggetto: notifica decisione.

*Si trasmette in allegato copia integrale della decisione N. 033/17 adottata dalla
Commissione di Disciplina di Prima Istanza.*

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI
DISCIPLINA DI I STANZA**
(Donato Antonio Liddi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Donato Antonio Liddi', written over the typed name.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

ritualmente avvisati, ma la Commissione, con riferimento al secondo, stante l'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. Era presente, però, il difensore degli incolpati Avv. CAPUZI.

Dopo la relazione di rito il procedimento veniva istruito ed a seguito di discussione, definito mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO

Dalla produzione documentale dell'Avv. Capuzi effettuata in udienza è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio che gli incolpati non possono essere ritenuti responsabili del fatto in contestazione. E' del tutto evidente che alla data del 7 gennaio 2017 presso l'Ippodromo di Napoli vi erano condizioni meteorologiche che non consentivano di poter effettuare la corsa in sicurezza. È stato provato: 1) che la temperatura era tra i 2°C e - 6 °C; 2) che sulla pista vi era ghiaccio (vedasi le foto allegate alla memoria del 26.01.2017); 3) che i fantini giustificavano, nell'immediato, il loro rifiuto a montare a cavallo proprio per la pericolosità della pista da cui derivava un pericolo per la loro incolumità e per quella dei cavalli; 4) che la non partecipazione alla corsa era pregiudizievole per i fantini i quali, nonostante la trasferta a Napoli e le relative spese sostenute, stante la mancata monta a cavallo non percepivano il compenso loro dovuto.

Alla luce di quanto innanzi, nonostante i fatti in contestazione, va ritenuto meritevole di tutela l'interesse prevalente degli incolpati alla salvaguardia, tutela ed incolumità della propria salute - di rilievo costituzionale - e di quella degli animali da essi montati rispetto all'esigenza di consentire "a tutti i costi" lo svolgimento della corsa, in una situazione di oggettiva pericolosità e quindi impraticabilità della pista.

Per quanto precede non si può quindi affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati, che vanno assolti per non aver commesso il fatto.

P. Q. M.

La Commissione assolve gli incolpati per non aver commesso il fatto.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI